

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

XI legislatura

N. 131

13 settembre 2023

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

NUOVE NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE CULTURALE. ABROGAZIONE

L.R. N. 37/1994

Oggetto assembleare n. 7377

**Relazione al progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale recante
“Nuove norme in materia di promozione culturale. Abrogazione L.R. n. 37/1994”**

Con il presente progetto di legge si intende aggiornare, innovare e rendere più organica la disciplina regionale in materia di promozione culturale dettata dalla L.R. n. 37 del 22 agosto 1994, di cui si propone l’abrogazione. Il complesso delle norme contenute nel progetto di legge si propone, inoltre, di razionalizzare e semplificare la normativa vigente, anche al fine di creare un *corpus* normativo che sia funzionale al perseguimento dei principi di efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa.

In coerenza con l’art. 9 della Costituzione, che assegna alla Repubblica nelle sue articolazioni il compito di promuovere lo sviluppo della cultura, nonché in armonia con i principi dello Statuto della Regione Emilia-Romagna, approvato con L.R. n. 13 del 31 marzo 2005, la nuova disciplina contenuta nel progetto di legge mira a favorire la promozione della cultura quale strumento di crescita personale e di inclusione sociale, in modo da incentivare una fruizione della cultura consapevole, creare nuove sinergie fra le comunità locali, gli operatori del settore ed il territorio nel suo complesso. Inoltre, per agevolare lo sviluppo sociale ed economico del territorio regionale, viene incoraggiata l’innovazione e la sperimentazione di nuove forme artistiche in grado di arricchire l’offerta culturale regionale, grazie anche all’impiego delle tecnologie digitali.

Altro obiettivo fondamentale che si intende perseguire con il presente progetto di legge è quello di potenziare l’integrazione fra le attività di promozione culturale e gli interventi regionali nei settori del patrimonio culturale, della promozione turistica, del benessere degli individui e della collettività; in tal modo, il coordinamento delle azioni portate avanti nei diversi ambiti di interesse, potrà innalzare il livello qualitativo dell’offerta di servizi rivolta alla collettività.

La Costituzione, all’art. 117 comma 3, colloca la “*valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali*” tra le materie a competenza concorrente. Con il presente progetto di legge, la Regione intende quindi agire entro i propri ambiti di competenza nel rispetto dei principi fondamentali che si possono desumere dalla disciplina nazionale, ancorché non adeguata alla riforma del Titolo V del 2001, in ossequio ai principi di sussidiarietà verticale e buon andamento.

Il progetto di legge inserisce un articolo specificamente dedicato alla definizione di “attività di promozione culturale”, andando in tal modo a delineare in maniera più puntuale il campo di applicazione degli interventi in materia. Inoltre, per chiarire i rispettivi ambiti di intervento e favorire

un coordinamento tra le azioni degli enti territoriali, vengono definite le funzioni spettanti alla Regione e quelle di competenza degli Enti locali, in modo tale che l'individuazione delle rispettive competenze favorisca una più intensa e consapevole collaborazione interistituzionale.

Data l'ampiezza della materia e la natura trasversale della tematica in discussione, le attività di valorizzazione in materia di promozione culturale dovranno da un lato abbracciare tutte quelle discipline suscettibili di rientrare in tale definizione, dall'altro attuare un coordinamento con le politiche di tutela dei beni culturali, al fine di ottenere un circuito integrato idoneo a coniugare le diverse espressioni dell'offerta culturale regionale. Il riparto di competenze così delineato auspica, peraltro, un maggiore raccordo tra enti territoriali, valorizzando i principi di leale collaborazione tra Regione e Comuni ed incentivando forme di coordinamento nell'ambito degli obiettivi fissati dall'articolo 1 del progetto di legge.

Il Titolo II è dedicato alla programmazione e all'individuazione degli strumenti attuativi: l'articolo 5 disciplina, infatti, la programmazione pluriennale che, in continuità con la regolamentazione prevista dalla L.R. n. 37 del 22 agosto 1994, prevede l'adozione di un programma pluriennale, di regola triennale, approvato dall'Assemblea Legislativa su proposta della Giunta regionale.

La nuova legge intende inoltre valorizzare il ruolo dell'attività di programmazione, definendo in maniera chiara e precisa il contenuto del programma, il quale, oltre a focalizzare gli obiettivi e le priorità strategiche di intervento individuerà anche gli ambiti specifici e le categorie di soggetti coinvolti; il programma servirà dunque ad orientare le azioni successive, che verranno condotte in conformità alle linee di indirizzo delineate in tale fase.

Per quanto riguarda invece le modalità di attuazione della legge, l'articolo 6 individua quali azioni può intraprendere la Regione per il raggiungimento degli obiettivi fissati in sede di programmazione, in particolare, diversamente rispetto a quanto previsto nella struttura della L.R. n. 37 del 22 agosto 1994, i possibili interventi sono tutti contenuti in un articolo e si suddividono in interventi diretti, che si sostanziano nella possibilità di realizzare direttamente iniziative di promozione culturale ed interventi indiretti, che possono assumere forme diverse. La Regione può infatti ricorrere alla programmazione negoziata promuovendo intese istituzionali e accordi con altre pubbliche amministrazioni al fine di sostenere attività culturali. Inoltre, è prevista la possibilità di sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati, in coerenza con i requisiti e criteri previsti nel programma pluriennale.

La Regione può inoltre sostenere le iniziative di promozione culturale tramite la concessione di contributi: in questo caso la Giunta, con propri atti, individua criteri e modalità di attuazione degli interventi tramite la preventiva pubblicazione dei criteri di scelta dei beneficiari nonché delle modalità di concessione dei contributi, i quali vengono poi erogati ai soggetti organizzatori di progetti di promozione culturale.

La legge prevede anche l'assegnazione di contributi per spese di investimento finalizzate al restauro, al recupero, all'adeguamento strutturale, alla transizione digitale e alla riqualificazione, anche energetica, di spazi aperti al pubblico destinati in via esclusiva o prevalente alle attività di promozione culturale, anche se al momento dell'approvazione della legge, per gli anni 2024 e 2025, non è prevista l'attivazione di tali strumenti.

L'individuazione dei soggetti destinatari degli interventi è contenuta nell'articolo 7, che elenca le tipologie di possibili beneficiari. In tale disposizione, il campo dei possibili destinatari di contributo, sia per quanto riguarda i soggetti pubblici, sia per quanto riguarda i soggetti privati, è stato mantenuto relativamente ampio. In particolare, per ciò che riguarda i soggetti privati, si è ritenuto di prescindere da un'individuazione statica e ancorata alla forma giuridica del soggetto, spostando l'attenzione sul dato sostanziale dell'attività svolta; in tal senso, i soggetti privati per poter essere destinatari del contributo regionale a sostegno di attività di promozione culturale devono operare esclusivamente o prevalentemente in tale settore. In considerazione della riforma del Terzo Settore e delle differenti tipologie di soggetti che possono ottenere l'iscrizione al RUNTS, da un lato, e della disciplina statale relativa alle imprese culturali e creative attualmente in evoluzione, dall'altro, si è ritenuto opportuno assegnare all'Assemblea legislativa la facoltà di individuare più puntualmente i soggetti beneficiari, in sede di approvazione del programma pluriennale. L'articolo 7 identifica infatti tre tipologie di soggetti quali possibili destinatari degli interventi, ossia: enti locali singoli o associati e soggetti da essi costituiti o partecipati nei cui statuti sia prevista tra le finalità la promozione della cultura, pubbliche amministrazioni e soggetti privati che svolgano esclusivamente o prevalentemente la loro attività in ambito culturale e che abbiano sede legale o operativa sul territorio regionale. Con il programma pluriennale di cui all'articolo 5, le tre tipologie di beneficiari indicati dalla legge potranno essere delimitate ulteriormente, individuando alcune categorie specifiche di soggetti in rapporto ai diversi interventi attuativi previsti dalla legge, nonché alle risorse effettivamente destinate ad essi.

Il controllo sull'attuazione della presente legge è svolto dall'Assemblea Legislativa che ne valuta i risultati conseguiti; a tal fine, con cadenza triennale, la Giunta regionale trasmette alla competente Commissione assembleare una relazione che dia conto degli interventi realizzati, dell'ammontare delle risorse stanziare ed erogate, dei beneficiari e dei risultati conseguiti, nonché delle criticità emerse in sede di attuazione.

Per quanto attiene all'attuazione, la nuova disciplina comporterà oneri solo a decorrere dall'esercizio 2024 a cui la Regione fa fronte per gli esercizi 2024 e 2025 mediante l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, mentre per gli esercizi successivi al 2025 mediante le autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.

Esame dell'articolato

Art. 1 – Vengono esplicitati i principi regolatori della materia e le finalità generali che si intendono perseguire con il presente progetto di legge. Oltre ad operare una razionalizzazione in termini definitivi rispetto al precedente testo, vengono chiariti i principi fondamentali che devono essere seguiti nell'ambito della promozione della cultura in generale e delle attività culturali nello specifico. Si auspica la valorizzazione della creatività, dell'innovazione e della ricerca nel settore della promozione culturale, non solo per consentire una crescita personale degli individui ma anche per favorire lo sviluppo socioeconomico della comunità. La fruizione della cultura diventa uno strumento di inclusione sociale e le azioni della Regione devono tendere a rimuovere gli ostacoli che limitino l'accesso o la partecipazione alle attività del circuito culturale.

Inoltre, un obiettivo fondamentale è quello di realizzare un'offerta culturale qualitativamente elevata, non solo tramite il potenziamento di proposte innovative e multidisciplinari ma anche tramite azioni coordinate con altri settori, quali il patrimonio culturale e la promozione turistica; infatti, l'agire di comune accordo con altri ambiti potenzia il pluralismo delle espressioni artistiche, nell'ottica di un ampliamento delle proposte culturali rivolte alla collettività. Un altro punto fondamentale si sostanzia nel favorire la diffusione della cultura digitale e dell'innovazione tecnologica, nonché nella promozione di azioni dirette a realizzare gli obiettivi di transizione ecologica, coniugando le forme classiche di fruizione della cultura con nuove forme di divulgazione e di coinvolgimento del pubblico.

Art. 2 – L’articolo definisce cosa si intende per “attività di promozione culturale” e determina la portata applicativa della legge, individuando i settori di intervento. Le azioni di sostegno saranno rivolte ad eventi, mostre, festival, rassegne, convegni e ogni altra iniziativa aperta alla partecipazione del pubblico; le manifestazioni che si intendono sostenere hanno come obiettivo principale la diffusione della cultura in tutte le sue espressioni quali la letteratura, le arti performative e audiovisive, le scienze matematiche, fisiche e naturali, le scienze umane e sociali, il dialogo fra le culture e le religioni. La promozione culturale ricomprende, inoltre, tutte quelle attività finalizzate a divulgare la storia e le tradizioni regionali, che promuovano la creatività artistica e letteraria, anche valorizzando forme espressive innovative e contemporanee.

Art. 3 – L’articolo individua le funzioni della Regione in materia di promozione delle attività culturali, nel rispetto della normativa nazionale vigente; alla Regione competono infatti sia attività di programmazione e indirizzo, sia interventi diretti e di sostegno a soggetti pubblici e privati. Da un lato la Regione definisce gli ambiti, le priorità e gli strumenti di intervento attraverso la programmazione pluriennale, dall’altro interviene nel settore della promozione culturale sia direttamente sia indirettamente. Emerge la funzione di coordinamento svolta dalla Regione, infatti, la stessa coopera con tutti i livelli istituzionali e con le Università, previa intese o accordi, nonché con i soggetti dell’ecosistema della ricerca e dell’innovazione e con operatori del settore per il miglioramento e lo sviluppo del sistema culturale regionale.

Il progetto di legge prevede che la Regione possa intervenire direttamente in campo culturale attuando propri progetti di promozione culturale, anche tramite la sottoscrizione di accordi o convenzioni; mentre, l’intervento indiretto si attua principalmente tramite l’erogazione di contributi agli operatori del settore culturale, in coerenza con gli indirizzi e obiettivi strategici. I contributi non sono solo diretti al sostegno delle attività, ma possono anche essere finalizzati alla realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione e adeguamento tecnologico degli immobili pubblici destinati allo svolgimento delle attività di promozione culturale. Rientra tra le funzioni previste in capo alla Regione anche quella di operare al fine di realizzare sistemi, reti, centri di servizi che si qualificano come infrastrutture del territorio per la promozione culturale.

Art. 4 – L’articolo individua le funzioni dei Comuni e delle Unioni di Comuni, in particolare tali enti, a seconda che le funzioni di promozione culturale siano esercitate in forma singola o associata, concorrono alla realizzazione delle finalità della presente legge. In tale ambito viene peraltro

favorita la collaborazione tra enti territoriali in quanto, al fine di migliorare il funzionamento complessivo del circuito culturale è necessario tendere ad una programmazione coordinata delle azioni di Regione e Comuni. I Comuni e le loro Unioni, infatti, organizzano e sostengono le attività di promozione culturale, gestendole direttamente o attuando una gestione indiretta tramite soggetti da essi costituiti o partecipati e operano raccordando le loro azioni con le politiche di valorizzazione del patrimonio culturale, del turismo e con le politiche sociali. Infine, gli enti locali possono svolgere interventi finalizzati alla realizzazione, al restauro, all'adeguamento e alla riqualificazione energetica, tecnologica e funzionale alla transizione digitale delle sedi e delle attrezzature destinate alla fruizione di attività e servizi culturali.

Art. 5 – La funzione di indirizzo svolta dalla Regione si incentra sull'adozione di un programma pluriennale, di regola triennale, che individua le priorità e le strategie di intervento in materia di promozione culturale, focalizza gli obiettivi, nonché le modalità per la verifica del loro raggiungimento. Inoltre, il programma definisce gli ambiti di intervento e le modalità di attuazione, le tipologie di soggetti destinatari, in relazione alle singole azioni; si occupa, altresì, del coordinamento con le altre programmazioni regionali che intervengono in materie afferenti alla promozione culturale. Il programma viene approvato dall'Assemblea Legislativa, su proposta della Giunta e resta in vigore fino all'approvazione del successivo programma.

Art. 6 – L'articolo individua le modalità di attuazione; in particolare chiarisce gli strumenti di cui può avvalersi l'amministrazione regionale per realizzare gli obiettivi strategici e per dare corpo a quanto definito in sede di programmazione. Nell'ambito della promozione culturale la Regione può infatti intervenire in maniera diretta o indiretta; nella prima categoria di interventi sono ricomprese le iniziative direttamente promosse dalla Regione, le attività che siano finalizzate alla sottoscrizione di intese istituzionali e accordi ex art. 15 L. n. 241 del 7 agosto 1990 stipulati con altre pubbliche amministrazioni, nonché le operazioni dirette alla conclusione di convenzioni con soggetti pubblici e privati, sulla base dei requisiti e dei criteri indicati nella programmazione. Gli interventi indiretti invece si concretizzano nel sostegno assicurato ad altri enti promotori e organizzatori di eventi di promozione culturale, che si svolgono prevalentemente sul territorio regionale. Per quanto riguarda il sostegno dei progetti che promuovono all'estero la produzione e il patrimonio culturale materiale e immateriale della Regione vengono predisposti interventi *ad hoc*.

Un'altra tipologia di intervento è quella rivolta alla concessione di contributi per spese di investimento che siano finalizzate al restauro, recupero, adeguamento strutturale degli spazi aperti al pubblico che siano destinati in via esclusiva o prevalente alle attività di promozione culturale; tali incentivi intendono sostenere e favorire la transizione digitale e la riqualificazione, anche energetica, degli spazi urbani utilizzati per lo svolgimento di attività culturali, in modo da incentivarne la fruizione a beneficio della collettività. In relazione a tale tipologia di interventi, al momento dell'approvazione della legge, per gli anni 2024 e 2025, non sono previsti contributi per spese di investimento.

L'articolo specifica, inoltre, che per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, la Regione provvede ad acquisire o sviluppare studi, ricerche, attività di divulgazione e diffusione, assistenza tecnica, sviluppo di sistemi informativi, nonché ad acquisire incarichi professionali tecnico-specialistici a supporto delle attività di valutazione nell'ambito delle procedure selettive.

Infine, la Regione può decidere di attuare specifici interventi per la valorizzazione e la promozione turistica dei festival e delle attività di promozione culturale, attraverso l'utilizzo di società *in house*. Nel caso di concessione di contributi la Giunta regionale provvederà con propri atti ad individuare preventivamente i criteri e le modalità di attuazione degli interventi, anche nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 7 – Vengono individuate in maniera chiara le tipologie di soggetti destinatari degli interventi in materia di promozione culturale. In particolare, la Regione intende sostenere sia soggetti pubblici, quali enti locali singoli o associati, soggetti da essi costituiti o partecipati nei cui statuti sia prevista tra le finalità la promozione della cultura e pubbliche amministrazioni, sia soggetti privati. Per quanto riguarda i soggetti privati, per poter essere destinatari del contributo regionale a valere sulla presente legge, devono operare esclusivamente o prevalentemente in campo culturale e devono possedere sede legale o operativa sul territorio regionale. Il secondo comma, inoltre, stabilisce che, per specifici ambiti di intervento, il programma pluriennale di cui all'articolo 5 possa delimitare ulteriormente le tipologie di soggetti destinatari tra quelli indicati nel comma 1 del presente articolo.

Art. 8 – La legge fissa, infine, le modalità di controllo della sua attuazione mediante la previsione della clausola valutativa, che consente all'Assemblea Legislativa di esercitare il suddetto controllo nonché di valutarne i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta trasmette alla competente Commissione assembleare una relazione che dia conto degli interventi realizzati,

dell'ammontare delle risorse stanziare ed erogate, dei beneficiari pubblici e privati e dei risultati conseguiti, nonché di eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge. È previsto altresì un coordinamento fra le strutture di Giunta e Assemblea in relazione alle attività di valutazione.

Art. 9 – La norma finanziaria prevede che per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 la copertura degli oneri – per un limite massimo di 3.800.000,00 euro ad annualità - derivanti dall'attuazione della legge è assicurata mediante i fondi a tale scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2023/2025. La Giunta regionale provvederà con proprio atto alle necessarie variazioni di bilancio.

Per gli esercizi successivi al 2025 la Regione Emilia-Romagna provvederà al finanziamento degli interventi di cui alla legge nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio.

Art. 10 – Dalla data di entrata in vigore della legge è abrogata la Legge regionale n. 37/1994, ma ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge abrogata, fino alla loro conclusione.

Art. 11 – La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

PROGETTO DI LEGGE**Nuove norme in materia di promozione culturale. Abrogazione L.R. n. 37/1994****Sommario**

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	1
<i>Art. 1 – Principi e finalità</i>	<i>1</i>
<i>Art. 2 – Definizioni.....</i>	<i>1</i>
<i>Art. 3 – Funzioni della Regione</i>	<i>1</i>
<i>Art. 4 – Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni</i>	<i>2</i>
TITOLO II – PROGRAMMAZIONE E STRUMENTI ATTUATIVI	2
<i>Art. 5 – Programmazione pluriennale.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 6 – Modalità di attuazione.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 7 – Soggetti destinatari degli interventi.....</i>	<i>3</i>
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI	3
<i>Art. 8 – Clausola valutativa.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 9 – Norma finanziaria</i>	<i>3</i>
<i>Art. 10 – Abrogazione e disposizioni transitorie</i>	<i>3</i>
<i>Art. 11 – Entrata in vigore.....</i>	<i>3</i>

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Principi e finalità

1. La Regione, ai sensi degli articoli 9 e 117, comma 3°, della Costituzione e della lettera g) del comma 1 dell'articolo 6 dello Statuto regionale, opera per la promozione della cultura e favorisce le iniziative volte alla sua valorizzazione. La presente legge, in armonia con la normativa europea e nazionale disciplina l'attività volta a favorire la promozione della cultura quale strumento di crescita personale, di libera espressione, di comunicazione, nonché quale fattore di inclusione, di superamento delle disuguaglianze e di sviluppo economico e sociale del territorio e delle comunità che vi risiedono.

2. La Regione favorisce in particolare:

- a) la valorizzazione della creatività, dell'innovazione e della ricerca nel settore della promozione culturale;
- b) le pari opportunità di accesso alle attività di promozione culturale, operando per eliminare le barriere culturali, sociali ed economiche che limitano la partecipazione culturale;
- c) la promozione della conoscenza e della fruizione critica e consapevole delle arti visive contemporanee, favorendo l'emergere di proposte culturali innovative e di alto livello qualitativo;
- d) l'integrazione fra le attività di promozione culturale e gli interventi regionali nei settori del patrimonio culturale, della promozione turistica, del benessere degli individui e della collettività;
- e) la diffusione della cultura digitale e dell'innovazione, intesa quale ricerca e sperimentazione di nuove forme di divulgazione, di circolazione della cultura e fruizione degli eventi e di coinvolgimento del pubblico, anche in contesti non usuali;
- f) il pluralismo dell'offerta culturale, delle espressioni artistiche e delle forme di spettacolo;
- g) la promozione della cultura emiliano-romagnola all'estero, incentivando le occasioni di confronto e la cooperazione di livello sovranazionale.

3. L'organizzazione e la gestione di attività di promozione culturale costituisce attività di interesse generale, anche ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).

4. La Regione, nell'attuazione della legge, tiene conto delle istanze emergenti dai territori e si ispira ai principi di sussidiarietà verticale, orizzontale e di leale collaborazione con Enti locali e Istituzioni.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini della presente legge, per attività di promozione culturale si intendono gli eventi, le mostre, i festival, le rassegne, i convegni ed ogni altra iniziativa aperta alla partecipazione del pubblico rivolti:

- a) alla diffusione della cultura negli aspetti di interesse generale, in particolare nelle aree delle letterature, delle arti performative e audiovisive, delle scienze matematiche, fisiche e naturali, delle scienze umane e sociali, del dialogo fra le culture e le religioni;
- b) alla conoscenza e alla divulgazione della storia, delle culture e delle tradizioni regionali;
- c) alla promozione della creatività artistica e letteraria.

Art. 3 – Funzioni della Regione

1. La Regione svolge le funzioni di programmazione e indirizzo, sostiene le attività di promozione culturale, anche attraverso l'armonizzazione ed il coordinamento di risorse, programmi e progetti con i differenti livelli istituzionali, previa intesa o accordo.

2. La Regione, in particolare:

- a) definisce gli ambiti, le priorità e gli strumenti specifici di intervento attraverso il programma pluriennale di cui all'articolo 5 della presente legge, nel rispetto della normativa nazionale;
- b) coopera con tutti i livelli istituzionali e con le Università, previe intese o accordi, nonché con i soggetti dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione e con operatori del settore per il miglioramento e lo sviluppo del sistema culturale regionale;
- c) attua propri progetti di promozione culturale, favorisce la programmazione negoziata mediante la sottoscrizione di convenzioni o accordi;
- d) sostiene le iniziative di promozione culturale di rilevante interesse regionale organizzate da soggetti terzi e ritenute coerenti con gli indirizzi generali di politica culturale;
- e) sostiene la realizzazione, la ristrutturazione la riqualificazione, l'adeguamento tecnologico degli immobili di proprietà pubblica destinati allo svolgimento delle attività di promozione culturale, anche al fine di favorire la transizione digitale e la transizione ecologica;

- f) opera per la realizzazione di sistemi, reti, centri di servizi, che si qualificano come infrastrutture del territorio per la promozione culturale.

Art. 4 – Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni

1. I Comuni e le loro Unioni, a seconda che le funzioni di promozione culturale siano esercitate in forma singola o associata concorrono alla realizzazione delle finalità della presente legge.
2. I Comuni o le loro Unioni, in coerenza con le finalità della presente legge:
 - a) organizzano e sostengono le attività di promozione culturale, che possono essere gestite direttamente o tramite soggetti da essi costituiti o partecipati;
 - b) sostengono le attività di promozione culturale, raccordandole con le politiche di valorizzazione del patrimonio culturale, del turismo e con le politiche sociali per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
 - c) operano per la realizzazione, il restauro, l'adeguamento e la riqualificazione energetica, tecnologica e funzionale alla transizione digitale delle sedi e delle attrezzature destinate alla fruizione di attività e servizi culturali, incentivandone l'organizzazione e la gestione, anche in forma integrata.

Titolo II – Programmazione e strumenti attuativi

Art. 5 – Programmazione pluriennale

1. La Regione individua le priorità e le strategie dell'intervento regionale in materia di promozione culturale mediante la programmazione pluriennale, di regola triennale.
2. Il programma pluriennale definisce, in particolare:
 - a) le priorità e gli obiettivi da perseguire, definendo, qualora sia possibile gli indici di valutazione per la verifica del loro raggiungimento;
 - b) gli ambiti prioritari di intervento e le modalità di attuazione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 6 della presente legge, nonché le modalità di accesso ai benefici;
 - c) la tipologia dei soggetti destinatari degli interventi in relazione agli ambiti individuati;
 - d) il coordinamento con altre programmazioni regionali che intervengono in materie afferenti alla promozione culturale.
3. L'Assemblea legislativa regionale approva il Programma pluriennale su proposta della Giunta regionale.
4. Il programma pluriennale resta in vigore in ogni caso fino all'approvazione del successivo programma.

Art. 6 – Modalità di attuazione

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e in coerenza con il programma di cui all'articolo 5, la Regione opera attraverso uno o più dei seguenti strumenti:
 - a) realizzazione diretta di interventi e iniziative di promozione culturale;
 - b) realizzazione di interventi e iniziative di promozione culturale mediante:
 - 1) intese istituzionali e accordi con altre pubbliche amministrazioni;
 - 2) convenzioni con soggetti pubblici e privati;
 - c) concessione di contributi a favore dell'ente organizzatore e realizzatore di progetti e iniziative di promozione culturale, svolte prevalentemente sul territorio regionale;
 - d) concessione di contributi a sostegno di progetti che promuovono all'estero la produzione e il patrimonio culturale materiale e immateriale regionale;
 - e) concessione di contributi per spese di investimento per la realizzazione di progetti volti al restauro, al recupero, all'adeguamento strutturale, alla transizione digitale e alla riqualificazione, anche energetica, di spazi aperti al pubblico che sono destinati in via esclusiva o prevalente alle attività di promozione culturale.
2. Gli strumenti di cui al comma 1 possono essere attivati su base annuale o pluriennale.
3. La Giunta regionale, con propri atti, individua criteri e modalità di attuazione degli interventi, anche nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
4. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, la Regione provvede ad acquisire o sviluppare studi, ricerche, attività di divulgazione e diffusione, assistenza tecnica, sviluppo di sistemi informativi, nonché a conferire incarichi professionali tecnico-specialistici a supporto delle attività di valutazione nell'ambito delle procedure selettive.

5. La Regione può attivare, nel rispetto della normativa di settore, specifici interventi per la valorizzazione e promozione turistica dei festival e delle attività di promozione culturale, attraverso società *in house*.

Art. 7 – Soggetti destinatari degli interventi

1. I soggetti destinatari degli interventi, delle azioni e dei finanziamenti previsti dalla presente legge sono:
 - a) enti locali singoli o associati e soggetti da essi costituiti o partecipati, nei cui statuti sia prevista tra le finalità la promozione culturale;
 - b) pubbliche amministrazioni;
 - c) soggetti privati che svolgano esclusivamente o prevalentemente la loro attività in ambito culturale e che abbiano sede legale o operativa sul territorio regionale.
2. Con riferimento a specifici ambiti di intervento, il programma pluriennale di cui all'articolo 5 può delimitare ulteriormente le tipologie di soggetti destinatari tra quelli individuati al comma 1.

Titolo III – Disposizioni finanziarie e finali

Art. 8 – Clausola valutativa

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, con cadenza triennale, la Giunta trasmette alla competente commissione assembleare una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti:
 - a) quali interventi sono stati realizzati in attuazione della presente legge;
 - b) l'ammontare delle risorse stanziata ed erogate con indicazione dei soggetti pubblici e privati beneficiari e dei risultati conseguiti;
 - c) le eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della presente legge.
2. Le competenti strutture dell'Assemblea e della Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 9 – Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di euro 3.800.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, la Regione farà fronte mediante fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti – Programma 3 Altri fondi – Titolo 1 Spese correnti “Fondo speciale per far fronte agli oneri da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025. La Giunta è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.
2. Per gli esercizi successivi al 2025, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 10 – Abrogazione e disposizioni transitorie

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 (Norme in materia di promozione culturale). Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni della legge abrogata, fino alla loro conclusione.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.